



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 824 DEL 14/09/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2017/2018 - PRELIEVO DEI CAPRIOLI MASCHI E DEI MUFLONI MASCHI CON METODI TRADIZIONALI NEI COMPENSORI ALPINI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- negli ultimi decenni la caccia agli ungulati ha assunto grande importanza nel mondo venatorio, attirando un numero crescente di appassionati che si dedicano al prelievo selettivo (“caccia di selezione”) di tali specie selvatiche;
- che, in alcuni territori della zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vicenza e, segnatamente, nelle Riserve di Arsiero, Velo d'Astico, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Roana, Gallio, Foza ed Enego, accanto al prelievo selettivo, persiste la tradizione di cacciare i maschi di Capriolo e/o di Muflone con l'ausilio del cane segugio durante la stagione venatoria;
- che, sia l'art. 11 della Legge n. 157/1992, sia l'art. 23 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, tengono conto del rispetto delle tradizioni venatorie;

Atteso che, conseguentemente:

- il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, approvato con DCP n. 20/2006 e s.m.i., all'art. 21, comma 3, dà facoltà ai Compensori alpini di consentire la caccia ordinaria agli ungulati durante la stagione venatoria, secondo le tradizioni e consuetudini locali;
- il calendario venatorio della Regione Veneto, per la stagione 2017/2018, approvato con DGR n. 865 del 13 giugno 2017 al punto 4, stabilisce che l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) di prelievo degli ungulati e l'eventuale utilizzo del cane segugio per tale caccia sono autorizzati dalle Province, sentito l'ISPRA;

Visto il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, approvato con Determinazione dirigenziale n. 608 dell'11 luglio 2017, che al punto 9 prevede lo svolgimento della caccia ordinaria ai maschi di Capriolo e di Muflone;

Viste le richieste dei Comprensori alpini di essere autorizzati ad effettuare durante la stagione venatoria 2017/2018 la caccia ai maschi di Capriolo e di Muflone anche con l'ausilio del cane segugio;

Visto il parere dell'ISPRA in data 1 settembre 2017, prot. n. 42808 che tale parere non è favorevole ma che non è comunque vincolante (Ordinanza n. 436/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna) consentendo cioè alle Amministrazioni a discostarsene motivando adeguatamente;

Preso atto della relazione del Settore competente, prot. 63068 del 13.09.2017, conservata agli atti, nella quale sono evidenziate in dettaglio le motivazioni tecniche, confortate da dati riscontrati sul territorio, che costituiscono puntuali risposte al parere negativo espresso dall'ISPRA e che rendono accettabili le modalità d'esercizio venatorio di cui trattasi;

Considerato che in detta relazione viene sottolineato come in ogni caso siano rispettati il dato numerico e la divisione per sesso dei piani di prelievo delle specie in questione, approvati con DD. n. 627 del 14.07.2017 e come la caccia effettuata con l'ausilio del cane da seguita non vada ad inficiare le finalità complessive di conservazione della fauna, perseguite dalla vigente normativa (art. 1, Legge n. 157/1992);

Evidenziato, nella medesima relazione, come risulti minima la quota di animali feriti in conseguenza della caccia ordinaria, e non recuperati, rispetto al numero dei capi prelevati in selezione o investiti;

Ribadito l'intendimento di questa Amministrazione da sempre intesa a salvaguardare e consentire tutte le forme di caccia che assumano la connotazione di consuetudini e tradizioni locali e che non siano vietate dalla legge, ivi compresa la caccia tradizionale ai maschi di Capriolo e di Muflone, in coerenza con gli indirizzi (cap. 3.11) del nuovo Piano faunistico-venatorio provinciale, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 173 del 22.08.2013, che così prevede:

*“ 3.11 **Prelievo in caccia ordinaria con l'ausilio dei cani segugi***

Nel territorio vicentino ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi, è ancora presente la metodologia di prelievo del maschio di Capriolo e di Muflone con l'ausilio del cane segugio, legata alla tradizione venatoria locale e consentita dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Il numero di tali prelievi si sta riducendo di anno in anno e si concentra prevalentemente in alcune realtà dell'altopiano dei Sette Comuni. Questa tecnica, pur essendo fortemente sconsigliata per il prelievo degli ungulati, è ancora praticata da un parte del mondo venatorio locale.

Si ritiene, perciò, di salvaguardare tale usanza, finché essa dei praticanti, pur con un numero contenuto di capi prelevabili con questa tecnica, per non creare motivo di tensioni all'interno del mondo venatorio.

Nel contempo, si proseguirà con iniziative di formazione venatoria.”;

Considerato che, nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati poligastrici”, pubblicate dall'I.S.P.R.A. nel settembre del 2013 (scheda 4.1, pag.108), pur riconoscendo l'inadeguatezza del sistema del prelievo con il cane segugio, è così riportato: “.....Che gli Ungulati possano essere cacciati con i cani (mute, coppie, singolo), è ben noto ed esistono esperienze in tal senso sia in Italia (alcune province nord-orientali), sia all'estero (Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Scandinavi)....(omissis).... La scelta delle amministrazioni pubbliche delegate alla stesura di leggi e regolamenti venatori riguarda solo il grado di accettabilità di questa pratica.”;

Rilevato, da quanto sopra, che lo stesso Istituto riconosce l'esistenza di questa tecnica di caccia e lascia alle amministrazioni pubbliche la scelta di accettare o meno tale forma di prelievo;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione al disposto del punto 9) del calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza – stagione venatoria 2017/2018, autorizzando la caccia anche con l'ausilio del cane segugio ai maschi di Capriolo e di Muflone nelle Riserve alpine nelle quali viene ancora praticata tale forma di caccia, con le modalità e nei periodi indicati al punto 9), ma, comunque, non oltre la chiusura del piano di prelievo dei maschi di tali specie di ungulati;

Precisato che, riguardo alla forma di caccia tradizionale, saranno applicate le disposizioni del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con DCP n. 20/2006 e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al solo visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di dare attuazione, per quanto in premessa, al disposto del punto 9) del calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza – stagione venatoria 2017/2018, approvato con determina dirigenziale n. 608 del 11 luglio 2017, autorizzando la caccia tradizionale ai maschi di Capriolo e di Muflone anche con l'ausilio del cane segugio, nelle Riserve alpine nelle quali tale forma di caccia viene ancora praticata, nel rispetto, comunque, del piano di prelievo già stabilito con la DD. n. 627 del 14 luglio 2017, in premessa richiamata;
2. di consentire la suddetta caccia in forma tradizionale nel periodo indicato al punto 9) del calendario venatorio per la Zona Alpi e, comunque, non oltre la chiusura del piano di prelievo dei maschi di tali specie di ungulati;
3. di applicare, anche riguardo alla modalità di caccia di cui al punto 1) del presente dispositivo, le norme del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con DCP n. 20/2006 e s.m.i.;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza che è di giorni 90 (ID.PROC.290) dal ricevimento delle richieste dei Compensori alpini.

Vicenza, 14/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Arzenton



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 824 DEL 14/09/2017

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 968 / 2017

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2017/2018 - PRELIEVO DEI CAPRIOLI MASCHI E DEI MUFLONI MASCHI CON METODI TRADIZIONALI NEI COMPRENSORI ALPINI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**